

Accordo di programma per l'istituzione e lo sviluppo del Corpo unico intercomunale di Polizia municipale dell'Unione Colline Matildiche, come definito dall'art. 14 della Legge regionale 4/12/2003 n. 24, in sostituzione dell'Accordo di programma già sottoscritto con l'Unione dei Comuni di Albinea (RE), Quattro Castella (RE) e Vezzano sul Crostolo (RE)

TRA

La Regione Emilia Romagna, con sede a Bologna, V.le Aldo Moro n. 52, rappresentata da ...;

E

L'Unione Colline Matildiche, con sede a Quattro Castella (RE), Piazza Dante n. 1, rappresentata da ...;

Richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:

- l'articolo 11, comma 5, che prevede che i Comuni, le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione del corpo di polizia municipale, svolgono le relative attività in forma associata mediante corpi intercomunali;
- l'articolo 14 "Corpo di polizia locale" che prevede in particolare:
 - al comma 1, che la Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale;
 - al comma 5, che per lo svolgimento delle attività indicate al comma 2 del medesimo articolo, i corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, siano strutturati in modo da garantire la continuità del servizio per tutti i giorni dell'anno, siano costituiti da almeno trenta addetti più il comandante, gestiscano una centrale radio operativa e promuovano l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee, in sintonia con quanto previsto dagli standard essenziali definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1179/2004, di seguito richiamata;
 - al comma 6, che in caso di costituzione di un corpo intercomunale questo sia istituito mediante la stipula di una convenzione tra enti che deve necessariamente prevedere:
 - a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i sindaci dei comuni aderenti che svolga compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo di polizia municipale;
 - b) l'individuazione di criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
 - c) la definizione delle modalità di svolgimento del servizio, basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti in comuni facenti parte del corpo intercomunale;
- l'articolo 15 "Contributi regionali" che prevede al comma 1 lettera a) che "la Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni, per la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14" e al comma 2 che "i contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili";

Dato atto che:

- la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 14 comma 7 della Legge Regionale n. 24 del 04/12/2003, ha provveduto a definire gli standard essenziali e gli standard raccomandati di servizio delle strutture di polizia locale individuate con delibera 1179 del 2004 e dalla quale risultano in particolare anche gli standard dei corpi a carattere intercomunale;
- in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva sugli standard essenziali di servizio delle strutture di polizia locale di cui alla sopracitata delibera di Giunta regionale 1179/2004, la firma del presente Accordo di programma costituisce riconoscimento della gestione in forma associata delle funzioni di polizia municipale in convenzione tramite l'Unione Colline Matildiche da parte dei Comuni di Albinea (RE) e Quattro Castella (RE), quale Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale ai sensi della legge regionale 24/2003;
- il Presidente della Regione con propria lettera datata 11 gennaio 2005, prot. n° 522/05/PGR, ha scritto ai Presidenti delle Associazioni Intercomunali, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane dell'Emilia-Romagna al fine di avviare le procedure volte a sostenere la costituzione dei nuovi corpi intercomunali di polizia locale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 24/2003;
- la Giunta Regionale ha adottato, con propria deliberazione n. 2266 del 29 dicembre 2005, la determinazione dei criteri e delle modalità per la sottoscrizione degli accordi di programma e per la concessione dei contributi previsti rispettivamente dall'articolo 15 comma 2 e dall'articolo 15 comma 1, lett. a) della L.R. 24/03;
- la legge regionale 28 settembre 2007, n. 21 recante "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione Scuola interregionale di Polizia locale. Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)" ed in particolare l'art. 3 della suddetta L.R. 21/2007, ha apportato modifiche all'art. 21 della L.R. 24 del 2003;
- la Giunta regionale, in ottemperanza alle modifiche apportate alla L.R. 24/2003, dalla L.R. 21/2007, ha approvato la delibera n. 106 del 04 febbraio 2008, con la quale apportava modifiche alla propria delibera n. 2266 del 29 dicembre 2005, in particolare stabilendo che <<le richieste di avvio della procedura possono avvenire in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente provvedimento, entro il termine del 31 marzo 2009>> e che <<il limite ultimo di sottoscrizione degli Accordi di programma viene individuato, coerentemente con l'art. 21, comma 1, della legge 24/2003, come modificato dall'art. 3 della L.R. 21/07, nel 31 dicembre 2009>>;
- la Giunta regionale, ha approvato la delibera 169 dell'8 febbraio 2010, con la quale ha modificato la propria delibera n. 2266 del 29 dicembre 2005, in particolare stabilendo che <<Le richieste di avvio della procedura possono avvenire in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente provvedimento, entro il termine del 30 giugno 2010. Il limite ultimo per la sottoscrizione degli accordi di programma viene individuato nel 31 marzo 2011.>>.

Dato atto, inoltre, che:

- in data 26/10/2009 con delibera di Giunta n. 1577 la Regione Emilia Romagna approvava l'Accordo di programma con l'Unione Comuni di Albinea (RE) – Quattro Castella (RE) – Vezzano sul Crostolo (RE), poi denominata Unione Colline Matildiche, in qualità di ente delegato alla gestione del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale per i Comuni di Albinea (RE) – Quattro Castella (RE) – Vezzano sul Crostolo (RE), sottoscritto dalle parti in data 27/11/2009;
- tale Accordo era di durata triennale e prevedeva che la sua scadenza fosse individuata nel 31/12/2011;

- in data 18/10/2010 con propria delibera di Giunta n. 40 il Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) recedeva dalla convenzione per il trasferimento della funzione di Polizia Municipale all'Unione Colline Matildiche a partire dalla data del 01/01/2011;
- i Comuni di Albinea (RE) e Quattro Castella (RE), nonché l'Unione Colline Matildiche palesavano la volontà di proseguire la gestione associata di polizia municipale tramite la delega della funzione all'Unione;
- il Comune di Quattro Castella (RE) in data 20/12/2010 con delibera di Consiglio n. 63, il Comune di Albinea (RE) in data 22/12/2010 con delibera di Consiglio n. 152 e l'Unione Colline Matildiche in data 31/03/2011 con delibera di Consiglio n. 6, approvavano la convenzione per il trasferimento all'Unione Colline Matildiche della funzione di polizia locale;
- in data 20/04/2011 la convenzione per il trasferimento all'Unione Colline Matildiche della funzione di polizia locale veniva sottoscritta;

Considerato inoltre che:

- il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dovrà raggiungere gli standard di servizio previsti dalla Legge Regionale n. 24 del 04.12/2003 e dalla delibera della Giunta Regionale n. 1179 del 21.06.2004 ed in particolare le caratteristiche strutturali minime previste per i corpi di polizia locale della Regione Emilia-Romagna;
- in data 15/06/2011 con nota prot. N. 1016 l'Unione Colline Matildiche richiedeva alla Regione Emilia Romagna la rinegoziazione dell'Accordo di programma sottoscritto, in modo da renderlo aderente alle modifiche intervenute nonché rivedere la scansione temporale delle azioni da sviluppare in relazione alla situazione economica nazionale e locale ed alla normativa in tema di pubblico impiego e spesa pubblica;
- in data 06/10/2011 la richiesta dell'Unione Colline Matildiche del 15/06/2011 veniva integrata con il nuovo progetto di sviluppo come richiesto dalla Regione Emilia-Romagna con nota del 11/08/2011 prot. 199161;
- che l'istruttoria conseguente alla domanda del 15/06/2011, integrata dal progetto di sviluppo inviato il 06/10/2010, effettuata ad opera degli uffici regionali preposti, dava esito favorevole all'accoglimento della richiesta;
- ritenuto pertanto opportuno sostituire il precedente Accordo di programma sottoscritto in data 27/11/2009 con l'Unione Comuni di Albinea (RE) – Quattro Castella (RE) – Vezzano sul Crostolo (RE), poi denominata Unione Colline Matildiche, con il presente, prevedendo le attività da svilupparsi fino alla scadenza fissata nel 31/12/2013,

tutto ciò premesso
si conviene e si sottoscrive il presente Accordo di programma

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma da stipulare tra la Regione Emilia Romagna e l'Unione Colline Matildiche per conto e nell'interesse dei Comuni di Albinea (RE) e Quattro Castella (RE).

Articolo 2 Obiettivi

Il presente accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia Romagna e l'Unione Colline Matildiche, quale ente delegato dai Comuni sopra ricordati per la gestione associata del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale, ponendosi come finalità:

- a) una razionale gestione della polizia locale da cui scaturisca, per effetto degli impegni assunti da entrambi i firmatari del presente documento, l'adeguamento del citato Corpo Unico Intercomunale agli standard qualitativi e funzionali definiti dalla Regione;
- b) il riconoscimento della gestione associata del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche quale Corpo Unico Intercomunale ai sensi della L. R. 24/2003.

Articolo 3 Oggetto – Interventi

Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi previsti per la realizzazione del progetto approvato dai Comuni deleganti per la gestione associata del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale tramite l'Unione Colline Matildiche, che di seguito si specificano in:

- a) adeguamento agli standard regionali del rapporto popolazione residenti/numero operatori di polizia municipale a tempo indeterminato, attraverso l'incremento degli attuali 11 addetti fino a 18;
- b) riorganizzazione della struttura e riqualificazione del personale in un'ottica di prossimità improntata sulla valorizzazione del presidio territoriale;
- c) approvazione del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale sostanzialmente conforme al Regolamento base adottato dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;
- d) erogazione del servizio per almeno 11,30 ore medie giornaliere, su 365 giorni all'anno;
- e) creazione di una sede centrale e di un presidio territoriale presso il Comune di Albinea (RE);
- f) adeguamento attrezzature tecnologiche, informatiche e specifiche;
- g) adozione e messa a regime dei sistemi informatici gestionali regionali denominati Archimede per la trattazione telematica delle pratiche di Polizia Giudiziaria e Rilfedeur per la trattazione telematica delle pratiche inerenti le segnalazioni e gli esposti;
- h) migliore coordinamento con le altre forze dell'ordine.

Nel dettaglio gli interventi sono così schematizzati:

Intervento	Descrizione dell'intervento	Descrizione delle attività
a) Organizzazione della struttura e conseguente riqualificazione del personale conferito dagli enti partecipanti:	<ul style="list-style-type: none">• Riorganizzazione del lavoro con creazione di una unità operative centrale e unità operative decentrate nei Comuni.	<ul style="list-style-type: none">• Riorganizzazione del personale, in progress, sulla base di un sistema direzionale centralizzato ed assegnazione dello stesso alle unità operative.
	<ul style="list-style-type: none">• Centralizzazione di alcune funzioni operative.	<ul style="list-style-type: none">• Centralizzazione di alcune funzioni quali centrale operativa, ufficio studi, segreteria, gestione amministrativa delle sanzioni, ecc.
	<ul style="list-style-type: none">• Qualificazione dei servizi specialistici.	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione e creazione di servizi specialistici per materie di competenza.
	<ul style="list-style-type: none">• Adozione del Regolamento del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale.	<ul style="list-style-type: none">• Adozione del Regolamento del Corpo unificato di Polizia Municipale sostanzialmente conforme al Regolamento base adottato dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.

	<ul style="list-style-type: none"> • Qualificazione del personale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione e realizzazione di un piano formativo rivolto ai dipendenti articolato in formazione di base e specialistica nonché sulle dinamiche comunicative e di gruppo prevedendo anche dei supporti esterni di tipo relazionale/emozionale (Counseling). • Completamento della prima formazione obbligatoria per tutto il personale già in servizio che vi è tenuto.
b) Adeguamento dell'organico	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione delle procedure per l'assunzione del personale mancante; l'obiettivo è di completare la dotazione organica del Corpo prevista in n. 18 operatori di Polizia Municipale a tempo indeterminato e n. 1 amministrativo di supporto, tutti a tempo pieno ed indeterminato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reclutamento di nuovi operatori attraverso concorsi pubblici od altre forme di assunzione che la norma consente al fine di incrementare l'organico per un totale di 7 nuovi addetti.
c) Adeguamento agli standard rispetto agli orari minimi di servizio previsti dalla delibera della Giunta Regionale n. 1179 del 21/06/2004	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione del servizio su due turni di servizio giornalieri da garantire tutti i giorni dell'anno per almeno 11,30 ore medie giornaliere. 	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione dei turni di servizio su tutto il territorio del Corpo, così come previsto dalla delibera regionale sui livelli di servizio essenziale.
d) Adeguamento delle strutture e delle attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione della sede centrale, adeguamento del presidio territoriale di Albinea con gli arredi necessari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione della sede centrale ed adeguamento del presidio di Albinea. • Acquisto di nuovi arredi ed eventuale reimpiego di quelli già in uso.
	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento delle attrezzature tecnologiche, informatiche e specifiche per il servizio di Polizia Municipale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di specifiche strumentazioni tecnologiche, informatiche (hardware e software) e specifiche necessarie per svolgere adeguatamente il servizio di Polizia Municipale. • Adozione e messa a regime dei sistemi informatici gestionali regionali denominati Archimede per la trattazione telematica delle pratiche di Polizia Giudiziaria e Rilfedeur per la trattazione telematica delle pratiche inerenti le segnalazioni e gli esposti.

Articolo 4

Durata e fasi temporali di realizzazione degli interventi

Lo sviluppo del percorso per giungere all'adeguamento del Corpo di Polizia Municipale ai sensi della L. R. 24/2003, tenuto conto delle direttrici sopra riportate, si articola in un arco temporale di cinque anni, così suddiviso:

Fase 1 – anno 2011 – si prospettano le seguenti attività:

- a) Acquisto di un sistema OCR e relative telecamere per la lettura delle targhe a corollario dell'impianto di videosorveglianza esistente;

- b) adozione del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale sostanzialmente conforme al Regolamento base adottato dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;
- c) attivazione prima formazione obbligatoria al personale già in servizio;
- d) corso di formazione professionale per la qualificazione del personale già in organico;
- e) individuazione del Vice Comandante;
- f) ulteriore adeguamento strutturale nuova sede Polizia Municipale a Puianello;
- g) ulteriore adeguamento attrezzature tecnologiche/informatiche (hardware e software) ed implementazione collegamento in fibra ottica (LEPIDA);
- h) valutazione ed eventuale messa in sicurezza della sala Server del Comando PM e di quelle dei Comuni di Albinea (RE) e Quattro Castella (RE) ove sono presenti i “sub-server” a servizio del Comando;
- i) proseguimento dell'adeguamento attrezzature specifiche;
- j) ulteriore implementazione apparato di radiocomunicazione e trasmissione dati (Rete radiomobile regionale TETRA);
- k) eventuale implementazione parco veicoli;
- l) implementazione del sistema gestionale regionale denominato Archimede per la trattazione telematica delle pratiche di Polizia Giudiziaria;
- m) implementazione del sistema gestionale regionale denominato Rilfedeur per la trattazione delle segnalazioni e degli esposti;
- n) divulgazione delle attività e dei risultati del costituito Corpo Unico Intercomunale;
- o) adeguamento attrezzature specifiche.

Fase 2 – anno 2012 – si prospettano le seguenti attività:

- a) ulteriori connessioni telematiche tra il presidio (UOD) di Albinea (RE), le sedi comunali e la centrale operativa (UOC);
- b) reclutamento di 2 nuovi operatori di Polizia Municipale, attraverso mobilità esterna o concorsi pubblici od altra forma di assunzione;
- c) formazione del personale di nuova assunzione;
- d) completamento prima formazione obbligatoria al personale già in servizio;
- e) corso di formazione professionale per la qualificazione del personale già in organico;
- f) ulteriore adeguamento strutturale sede Polizia Municipale a Puianello;
- g) eventuale implementazione parco veicoli;
- h) messa a regime del sistema del sistema gestionale regionale denominato Archimede per la trattazione telematica delle pratiche di Polizia Giudiziaria;
- i) messa a regime del sistema gestionale regionale denominato Rilfedeur per la trattazione delle segnalazioni ed esposti;
- j) divulgazione delle attività e dei risultati del costituito Corpo Unico Intercomunale ed avvio dell'introduzione di nuove modalità di promozione dell'immagine del ruolo e dell'attività svolta dal comando in aderenza alle linee guida regionali;
- k) proseguimento dell'adeguamento attrezzature tecnologiche/informatiche (hardware e software);
- l) proseguimento nella messa in sicurezza della sala Server del Comando PM e di quelle dei Comuni di Albinea (RE) e Quattro Castella (RE) ove sono presenti i “sub-server” a servizio del Comando;
- m) proseguimento dell'adeguamento attrezzature specifiche.

Fase 3 – anno 2013 – si prospettano le seguenti attività:

- a) completamento del progetto e raggiungimento degli standard fissati dalla Regione;
- b) reclutamento dei necessari nuovi operatori di Polizia Municipale a tempo indeterminato attraverso concorso pubblico o diversa forma di assunzione, in modo di raggiungere complessivamente le 18 unità previste dagli standard regionali più un amministrativo;
- c) copertura delle figure professionali di addetto al coordinamento e controllo per adeguare l'organigramma della struttura alla pianta organica prevista dal progetto di creazione del

- Corpo Unico Intercomunale(1 Comandante di Corpo, 1 Vice Comandante, 3 addetti al Coordinamento e Controllo, 13 Agenti ed 1 amministrativo di supporto);
- d) assegnazione del personale di nuova assunzione alla UOC ed alle diverse UOS e rivisitazione complessiva della distribuzione degli appartenenti al Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione secondo l'organigramma previsto;
 - e) formazione del personale di nuova assunzione;
 - f) completamento della Centrale Radio Operativa compatibile con la Rete radiomobile regionale TETRA;
 - g) completamento dell'adeguamento strutturale nuova sede Polizia Municipale a Puianello;
 - h) completamento rinnovo parco veicoli;
 - i) completamento adeguamento attrezzature tecnologiche/informatiche (hardware e software);
 - j) completamento attrezzature specifiche;
 - k) divulgazione delle attività e dei risultati del costituito Corpo Unico Intercomunale nonché introduzione di nuove modalità di promozione dell'immagine del ruolo e dell'attività svolta dal comando in aderenza alle linee guida regionali.

L'Ente facente capo al Corpo Unico Intercomunale comunicherà alla Regione, entro il 30 novembre di ciascun anno, il piano dettagliato delle attività relativo all'anno successivo.

Per il Piano di attività anno 2012, tale comunicazione avverrà entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 5

Quadro economico di riferimento

Il progetto di istituzione del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale ai sensi della L. R. 24/2003, approvato Comuni di Albinea e Quattro Castella, comporta lo stanziamento a bilancio degli importi sotto indicati a carico degli strumenti di programmazione finanziaria:

Anno 2011

Spese di gestione – Spesa corrente	Euro	95.000,00
------------------------------------	------	-----------

Spese di investimenti	Euro	65.000,00
-----------------------	------	-----------

Spese di personale	Euro	376.000,00
--------------------	------	------------

Anno 2012

Spese di gestione – Spesa corrente	Euro	99.000,00
------------------------------------	------	-----------

Spese di investimenti	Euro	30.000,00
-----------------------	------	-----------

Spese di personale	Euro	437.000,00
--------------------	------	------------

Anno 2013

Spese di gestione – Spesa corrente	Euro	109.000,00
------------------------------------	------	------------

Spese di investimenti	Euro	30.000,00
-----------------------	------	-----------

Spese di personale	Euro	595.000,00
--------------------	------	------------

Gli importi riportati per gli anni 2012 e 2013 fermo restando quanto indicato all'articolo successivo, sono suscettibili di oscillazioni o scostamenti a seguito di assestamenti che dovessero intervenire nell'ambito della formazione dei rispettivi bilanci annuali di competenza.

Articolo 6

Obblighi assunti da ciascun sottoscrittore

L'Unione Colline Matildiche, in qualità di ente di riferimento per la gestione associata del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale, si assume l'impegno a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Accordo nei tempi e secondo l'articolazione previsti dal precedente articolo 4. Si impegna inoltre a rendicontare le attività svolte secondo le modalità riportate nel successivo articolo 7.

La Regione Emilia Romagna farà fronte al finanziamento relativo all'anno 2011 con un contributo quantificato in base al piano finanziario nell'importo massimo di € 45.500,00, pari al 70% dell'importo di € 65.000,00 quale onere presunto per l'anno 2011. Non costituendo il presente contratto vincolo per l'iscrizione a bilancio delle dotazioni finanziarie per gli esercizi futuri al finanziamento delle ulteriori fasi di realizzazione previste nel presente Accordo (anni 2012 - 2013) la Regione provvederà con un contributo pari al 70% delle spese di investimento ritenute ammissibili, per un importo massimo nel triennio di € 87.500,00, in stretta correlazione con le effettive risorse iscritte sui bilanci regionali per gli esercizi finanziari successivi al 2011. La Regione si impegna a comunicare tempestivamente, per gli anni di validità dell'Accordo, all'Unione Colline Matildiche l'avvenuta reperibilità delle dotazioni finanziarie necessarie per lo sviluppo del presente Accordo.

Articolo 7

Rendicontazione sull'attuazione del programma

Le parti concordano di effettuare una prima valutazione sull'avvio del programma prevedendo la trasmissione da parte dell'Unione Colline Matildiche di una relazione dettagliata sugli interventi iniziali effettuati nei primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.

Successivamente l'ente si impegna ad inviare, entro 60 giorni dal termine di ciascuna fase di cui all'articolo 4, una relazione sull'attività di progetto svolta nella quale si dichiara il rispetto degli impegni assunti per la fase di cui trattasi. Qualora la Regione non presenti osservazioni o richieste di chiarimento nei successivi 30 giorni i contenuti della relazione si intendono assentiti. La Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene opportuna per verificare lo sviluppo del progetto e potrà svolgere sopralluoghi al fine di controllare l'attuazione del programma.

Articolo 8

Modalità di assegnazione, concessione e liquidazione del contributo regionale

Il contributo complessivamente ammesso dalla Regione Emilia Romagna in base al presente accordo rappresenta l'ammontare massimo concedibile anche in caso di variazione degli importi necessari alla realizzazione delle attività o di variazioni degli importi ascritti ai bilanci dell'Unione Colline Matildiche, così come definito da questo atto. Qualora si verificassero aumenti rispetto agli importi preventivati e definiti dal presente Accordo di programma, il contributo regionale resterà invariato. Qualora in sede di rendicontazione i costi finali delle attività svolte risultassero inferiori a quanto in esso definiti, il contributo regionale verrà proporzionalmente ridotto in relazione agli importi indicati nella documentazione fornita.

Alla assegnazione e concessione del contributo per ciascuno degli anni individuati nell'Accordo di programma si provvederà con atti del Dirigente regionale competente, al verificarsi delle seguenti condizioni fermo restando quanto indicato all'art. 6 che precede:

- per l'anno 2011 ad avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di programma al fine di assicurare all'Unione Colline Matildiche, in termini di iscrizione delle poste giustificative a bilancio, la

necessaria copertura agli interventi che verranno attivati con il ricorso alle procedure di evidenza pubblica (appalti/forniture).

- per gli anni 2012 e 2013 a presentazione da parte dell'Unione Colline Matildiche del piano dettagliato indicante lo sviluppo temporale delle fasi di realizzazione degli interventi/lavori/forniture, così come previsto all'art. 4 che precede, al fine di assicurare in termini di iscrizione delle poste in bilancio per gli esercizi finanziari di riferimento la necessaria copertura agli interventi/lavori/forniture che si intendono attivare.

La liquidazione del contributo annuo regionale, che potrà avvenire anche contestualmente alla fase di assegnazione e concessione, è disposta con appositi atti formali del Dirigente regionale competente come di seguito indicato:

- **un anticipo** del 50% da riconoscere secondo le seguenti modalità diverse tra l'esecuzione di lavori e gli acquisti/forniture:

Lavori:

- a) per lavori dati in appalto a terzi soggetti occorrerà la delibera di approvazione del progetto esecutivo con indicazione dei mezzi di copertura finanziaria e il verbale consegna lavori;
- b) per lavori in economia o amministrazione diretta occorrerà la delibera di approvazione del progetto esecutivo con indicazione dei mezzi di copertura finanziaria e la comunicazione/dichiarazione di inizio lavori.

Acquisti/forniture:

- provvedimenti di impegno della spesa relativa agli investimenti per gli acquisti/forniture indicanti i mezzi di copertura finanziaria.
- **il saldo** a conclusione delle attività previste per l'anno a cui si fa riferimento e a presentazione di:
 - 1) una relazione sull'attività di progetto;
 - 2) **per i Lavori:**
 - a) per lavori dati in appalto a terzi soggetti occorrerà il certificato di regolare esecuzione/collaudato approvato dall'Ente indicante l'ammontare delle spese sostenute;
 - b) per lavori in economia o amministrazione diretta occorrerà la determina di approvazione relativa al rendiconto della spesa sostenuta o certificato di regolare esecuzione debitamente sottoscritto dal direttore dei lavori, regolarmente approvato.

per gli Acquisti/forniture:

- provvedimenti di avvenuta fornitura/acquisto indicanti l'importo della spesa sostenuta e copia delle relative fatture.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel programma, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Articolo 9

Gruppo tecnico di monitoraggio e concertazione

Le parti concordano di dare vita ad un gruppo tecnico, composto almeno da un rappresentante per ognuno dei due soggetti stipulanti, comprendente il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, cui è demandato il compito di valutare l'efficacia delle procedure definite con il presente Accordo di programma e di apportare, tramite sottoscrizione di un verbale di intesa, gli adeguamenti eventualmente necessari alla realizzazione delle diverse fasi di progetto, quali:

- esame congiunto, qualora richiesto, dei piani dettagliati di attività di cui all'art. 4;
- esame congiunto, qualora richiesto delle relazioni di cui all'art. 7;
- rideterminazione degli obiettivi parziali di ciascuna fase temporale;
- rideterminazione del quadro economico relativo a ciascun anno di attività.

Le parti si impegnano a nominare i propri rappresentanti nel gruppo tecnico entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 10 Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte dell'Unione Colline Matildiche la Regione Emilia Romagna, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 11 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha una durata, per quanto riferito allo sviluppo del progetto sopra indicato, di anni tre e la sua scadenza viene individuata nel 31/12/2013, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2014.

Articolo 12 Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è approvato con atto formale del Presidente dell'Unione Colline Matildiche quale legale rappresentante dell'Ente e dallo stesso viene pubblicato sul B.U.R.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per l'Unione Colline Matildiche